



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

gennaio 2022

Oggetto: Iscrizione all'albo – requisiti – carichi pendenti e specchiata moralità - elementi di valutazione.

Rispondiamo in merito alla possibilità di iscrivere all'albo professionale un Perito Industriale, il quale, dalla verifica del certificato carichi pendenti, risulti il seguente procedimento: *“reati qualificazione giuridica del fatto: cp art. 624- CP art. 625 COMMESSO in data 02/10/2019 presso Reggio di Calabria”*.

L'art. 4, comma 1, lett. b), R.D. 275/1929 stabilisce che *“per essere iscritto nell'albo dei periti industriali è necessario: ... b) godere dei diritti civili e non aver riportato condanna alla reclusione o alla detenzione per tempo superiore ai cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del codice di procedura penale”*, l'art. 13 prescrive che *“Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il comitato (si legga Ordine), secondo le circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione. Quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.*

Qualora si tratti di condanna, che impedirebbe l'iscrizione, è sempre ordinata la cancellazione”.

Quanto precede, descrive chiaramente che la reclusione o la detenzione per tempo superiore a cinque anni rappresentano in ogni caso condizione tassativa per la cancellazione dall'albo professionale.

Al contrario, *“nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione”*, ai sensi dell'art. 13 R.D. 275/1929, l'Ordine ha la facoltà di cancellare o sospendere l'iscritto, esercitando un potere discrezionale che trova la sua legittimazione nella facoltà di accertare nel merito la sussistenza o meno di una *“condotta morale specchiata”*, che, a norma dell'art. 2 L. 25 aprile 1938, n. 897, recante *“Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albo professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi”*, è condizione essenziale dell'iscrizione negli albi professionali.

Qualora ricorra l'ipotesi di cui all'art. 4 R.D. 275/1929, l'Ordine non *“può”*, *“deve”* ordinare la cancellazione dell'iscritto. Il *“godimento del pieno esercizio dei diritti civili”* (art. 4, co1, lett. b, R.D. 275/1929 e art. 2, co. 1, lett. b, L. n. 17/90) *“l'ineccepibile condotta morale”* (art. 2, co. 1, lett. c, L. n. 17/90), *“la specchiata condotta morale e politica”* (art. 2, L. 897/1938) devono essere posseduti da tutti coloro che siano iscritti all'Albo professionale dei Periti Industriali.

L'accertamento, infatti, è costitutivo di uno *status* e, per l'effetto, è condizionato dalla concorrenza dei requisiti determinati dalla legge, tra i quali quello della integrità morale (v. Cass. Civ. SS. UU. 20 ottobre 1993), come la *“condotta morale specchiata”*, di cui all'art. 2 L. n. 897/1939 ovvero *“l'ineccepibile condotta morale”*, di cui all'art. 2, co. 1, lett. c, L. n. 17/1990).

Pertanto, l'Ordine, qualora non debba necessariamente cancellare l'iscritto nell'ipotesi di reclusione o detenzione per un tempo superiore ai cinque anni (art. 4 R.D. 275/1929), ha la facoltà di approfondire nel merito altri casi di detenzione o reclusioni (per un numero di anni inferiore a cinque), di cui all'art. 13 R.D. 175/1929, considerando quindi la natura del reato ed ogni elemento utile, che faccia venire meno il requisito della *“specchiata condotta morale”*. Per l'effetto, il Consiglio dell'Ordine delibera la sospensione ovvero la cancellazione dell'iscritto dall'albo professionale.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

gennaio 2022

Ciò premesso, è chiaro che discutere di ineccepibilità della condotta morale rispetto alla commissione di atti penalmente rilevanti sembra una contraddizione in termini. Tuttavia, non si può confondere, sul piano etico, la “moralità di una condotta” con l’illiceità della medesima, tenuto conto che, mentre la prima muta con il mutare della società civile ed il cambiamento dei costumi, la seconda resta legata alla tipicità del reato stabilito con legge.

Pertanto, il concetto di “ineccepibilità” della condotta morale, non dovendo essere confuso con la condotta illecita, debba essere espressa con riferimento all’attualità, residuando all’Ordine in ogni tempo la facoltà di sospendere o cancellare iscritti, qualora ricorrano i presupposti, di cui all’art. 4 R.D. 274/29, valutando secondo i principi della proporzionalità, della tempestività e dell’adeguatezza della sanzione rispetto alla condotta deontologicamente censurabile.

Nel caso specifico, l’art. 624 e 625 c.p. qualificano il fatto costituenti il reato di “furto aggravato”.

Tra le “circostanti aggravanti”, di cui all’art. 625 c.p., compare anche la seguente: *“5. il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio”*.

La ricorrenza di tale circostanza aggravante comporterebbe, qualora venisse definitivamente accertata, l’irrogazione di una pena da due a sei anni e della multa da 927 a 1500 euro. Per quanto sopra, dal certificato carichi pendenti appare la qualificazione giuridica di un procedimento in corso, che potenzialmente potrebbe comportare la cancellazione dall’albo professionale del perito industriale.

Ma, nell’attualità e fino a prova contraria, non sembra sia ancora intervenuta una sentenza definitiva di condanna sui procedimenti elencati nel certificato, che abbia comportato la *“reclusione o alla detenzione per tempo superiore ai cinque anni”*, di cui all’art 4 R.D. 275/1929 né provvedimenti interdittivi dei diritti civili e politici ovvero provvedimenti cautelari, che disvelino condizioni che accertino il venire meno della “specchiata moralità”, prevista dall’art. 2 L. 897/1938.

Pertanto, l’Ordine professionale può svolgere gli opportuni approfondimenti circa l’esistenza di misure cautelari eventualmente irrogate ovvero misure interdittive della libertà personale e quindi può svolgere le opportune valutazioni in merito alla opportunità o meno di procedere all’iscrizione dal professionista in base ai criteri esposti